

Regolamento di votazioni ed elezioni

A. Disposizioni comuni per le votazioni e le elezioni

I. Aspetti generali

a) Fondamenti

Gli statuti della Società Svizzera degli Albergatori (SSA) costituiscono la base per l'elezione degli organi legali e statutari della SSA e per le votazioni.

b) Ambito di validità

Le disposizioni esecutive concernenti l'elezione degli organi legali e statutari della SSA, segnatamente dei membri del Comitato esecutivo, sono contenute nel presente regolamento. Il regolamento contiene inoltre le regole generali relative alle votazioni e alle elezioni. Il presente regolamento costituisce parte integrante del regolamento concernente la collaborazione tra la SSA e le associazioni regionali ai sensi del punto V di quest'ultimo e ne costituisce un'appendice.

II. Diritto di voto e di elezione

Hanno diritto di voto e di elezione solo le socie e i soci della categoria B con sede in Svizzera che sono state/i delegate/i dalla rispettiva associazione regionale. Anche le presidenti e i presidenti nonché le direttrici e i direttori delle associazioni regionali hanno diritto di voto in quanto delegate/i. I membri del Comitato esecutivo non possono svolgere la funzione di delegate/i e non hanno diritto di voto in sede di Assemblea delle/dei delegate/i.

Prima dell'Assemblea le delegate e i delegati devono farsi registrare. Ogni delegata e ogni delegato hanno un solo voto. Le delegate e i delegati assenti possono farsi rappresentare da delegate e delegati presenti rilasciando a questi ultimi una delega scritta e firmata. Ogni delegata o delegato presente può fare le veci solo di una delegata o di un delegato assente.

III. Forma delle votazioni e delle elezioni

Le votazioni possono svolgersi a scrutinio palese mediante alzata delle schede di voto o a scrutinio segreto. Di regola, le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Le rielezioni possono svolgersi a scrutinio palese e per acclamazione, salvo mozione contraria.

Per le votazioni e le elezioni in forma palese o segreta possono essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronici. In questo caso, i voti vengono registrati elettronicamente e sono visibili in tempo reale su schermo a tutti i presenti.

L'elezione alle urne avviene tramite le schede elettorali o di voto messe a disposizione dalla SSA all'AD. Lo scrutinio viene effettuato dalle persone elette dall'Assemblea delle/dei delegate/i, che insieme formano l'ufficio elettorale. Le elezioni alle urne sono adatte allo svolgimento di votazioni ed elezioni segrete.

IV. Modalità di deliberazione

a) Aspetti generali

Le delegate e i delegati possono esprimere i loro voti liberamente. Devono rispettare gli statuti e le delibere della SSA. Le associazioni regionali non possono rilasciare loro mandati vincolati per le votazioni da parte dei loro delegati presso la SSA.

b) Votazioni

In merito agli oggetti di merito si decide, per principio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La revisione degli statuti nonché la votazione sul «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi» necessitano della maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Nel determinare la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, le astensioni e i voti annullati non vengono conteggiati. Lo stesso vale per la determinazione della maggioranza di due terzi.

Lo scrutinio segreto può essere deciso a mozione d'ordine di una delegata o di un delegato o di un membro del Comitato esecutivo dell'associazione con il consenso di un quinto delle delegate e dei delegati presenti e rappresentati.

Il tipo di deliberazione per la liquidazione o fusione della SSA costituisce un'eccezione ed è disciplinato in modo esaustivo dall'art. 28 degli statuti della SSA.

c) Elezioni

L'elezione richiede la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel determinare la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, le astensioni e i voti annullati non vengono conteggiati.

Le elezioni possono svolgersi a scrutinio segreto su mozione d'ordine di una delegata o un delegato o di un membro del Comitato esecutivo con il consenso di un quinto delle delegate e dei delegati presenti e rappresentanti.

V. Organizzazione di votazioni ed elezioni

Le votazioni e le elezioni avvengono nel corso delle Assemblee delle/dei delegate/i, che si svolgono di norma due volte all'anno. La convocazione all'Assemblea delle/dei delegate/i avviene al più tardi quattro settimane prima della data prevista per l'Assemblea, indicando l'ordine del giorno e mettendo a disposizione la documentazione necessaria.

a) Termini per la presentazione degli oggetti al voto

Le mozioni degli organi della SSA nonché dei membri per l'inclusione di oggetti nell'ordine del giorno devono essere inoltrate al Comitato esecutivo per iscritto e motivate entro le otto settimane precedenti l'Assemblea delle/dei delegate/i. In relazione agli oggetti all'ordine del giorno, durante l'Assemblea delle/dei delegate/i possono essere presentate mozioni di merito risp. d'ordine.

b) Termini per la comunicazione delle candidate e dei candidati da eleggere

I nomi delle candidate e dei candidati che si presentano alle elezioni devono essere comunicati con la convocazione all'Assemblea delle/dei delegate/i.

VI. Ufficio elettorale

All'inizio di ogni Assemblea delle/dei delegate/i vengono eletti i membri dell'ufficio elettorale. È necessario sceglierne almeno due. L'ufficio elettorale sorveglia il voto e rileva i risultati di votazioni ed elezioni.

B. Elezione dei membri del Comitato esecutivo e della presidenza

I membri del Comitato esecutivo e la presidenza vengono eletti dalle delegate e dai delegati. Il Comitato esecutivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Dopo l'elezione, la/il presidente o i/le copresidenti diventano automaticamente membri del Comitato esecutivo. Nel Comitato esecutivo devono sedere una giovane albergatrice o un giovane albergatore (che al momento dell'elezione abbia meno di 35 anni) e un/a rappresentante del comparto hotel di marca/Settore paralberghiero.

I. Eleggibilità

Possono essere eletti membri del Comitato esecutivo e della presidenza solo le socie e i soci personali della SSA oppure chi è titolare o direttore di aziende affiliate della categoria B della SSA. I membri della presidenza non possono detenere allo stesso tempo la carica di membri del Comitato o di direttrici o direttori di un'associazione regionale. Allo stesso modo, i membri della presidenza e le direttrici o i direttori delle associazioni regionali non possono essere al contempo membri del Comitato esecutivo della SSA. Al posto di un o una presidente possono candidarsi all'elezione due copresidenti con pari diritti.

Sono inoltre eleggibili solo le candidate e i candidati il cui nome sia stato comunicato alla SSA al più tardi otto settimane prima dell'Assemblea delle/dei delegate/i. I nomi delle candidate e dei candidati saranno resi noti alle delegate e ai delegati al più tardi alla convocazione dell'Assemblea delle/dei delegate/i. Non sono ammesse candidature spontanee in occasione dell'Assemblea delle/dei delegate/i.

II. Durata del mandato

La durata del mandato dei membri del Comitato esecutivo è di tre anni, con due possibilità di rielezione. La rielezione nella categoria delle giovani albergatrici/dei giovani albergatori non è possibile. La durata del loro mandato è limitata a tre anni. Eventuali periodi in carica di membri del Comitato esecutivo non contano per la presidenza.

III. Data delle elezioni

Le elezioni si svolgono di norma in occasione dell'Assemblea delle/dei delegate/i che si svolge in autunno per i mandati che terminano alla fine dello stesso anno. Di norma, l'entrata in carica è fissata per l'inizio dell'anno civile. Le elezioni straordinarie si svolgono in caso di uscita anticipata di un membro del Comitato esecutivo o su mozione. Se il posto vacante sopraggiunge sei mesi prima della scadenza del mandato e il Comitato esecutivo continua a essere composto da almeno sette membri nonostante l'uscita di uno di questi, non si terranno elezioni suppletive anticipate oppure la data delle elezioni sarà decisa dal Comitato esecutivo.

IV. Processo di reclutamento

a) Nomina da parte dell'associazione regionale

Chi si candida per la prima volta a membro del Comitato esecutivo o della presidenza di regola viene nominato da un'associazione regionale. Fanno eccezione le candidature autonome descritte alla successiva lett. b. Di norma, le associazioni regionali vengono informate del posto vacante nell'autunno dell'anno che precede le elezioni o al più tardi nella primavera dell'anno elettorale in occasione della conferenza delle associazioni regionali. Al più tardi entro la primavera dell'anno elettorale, la SSA fornirà informazioni ufficiali sui seggi da occupare nel Comitato esecutivo. In tale occasione, chiederà alle associazioni di tenere debitamente conto, nella nomina di candidate e candidati, dei requisiti stabiliti dalla SSA, delle differenze regionali, linguistiche e di genere, nonché di quelle relative alla categoria di alloggio e classificazione. Le interessate e gli interessati comunicano la loro candidatura all'associazione regionale competente. Le associazioni regionali comunicheranno alla SSA i

nomi delle persone da esse nominate e il seggio desiderato al più tardi entro la fine di maggio dell'anno elettorale. Non è consentito candidarsi a un posto vacante diverso da quello annunciato.

b) Candidature indipendenti

Le candidate e i candidati indipendenti sono persone che non vengono nominate da un'associazione regionale, ma che presentano la propria candidatura autonomamente alla SSA. Tali candidature sono ammesse, ma devono essere presentate alla SSA al più tardi otto settimane prima dell'Assemblea delle/dei delegate/i. Non è consentito candidarsi a un posto vacante diverso da quello annunciato.

c) Documenti di candidatura

Le candidate e i candidati presentano alla SSA il proprio curriculum vitae nonché un estratto del casellario giudiziale e delle esecuzioni entro il termine fissato alle precedenti lett. a e b.

d) Analisi del rischio

L'analisi del rischio serve a individuare possibili rischi per la reputazione della SSA che potrebbe comportare l'elezione di una candidata o di un candidato. Il rischio viene determinato mediante un questionario predefinito. L'analisi del rischio viene effettuata dal comitato Pianificazione strategica e sviluppo del personale.

Qualora dall'analisi emergano notevoli rischi per la reputazione, il Comitato esecutivo deciderà in via definitiva in merito alla non ammissione della candidatura.

L'analisi del rischio deve essere conclusa al più tardi sei settimane prima dell'Assemblea delle/dei delegate/i.

e) Comunicazione e presentazione di candidate e candidati

Al più tardi alla fine di luglio dell'anno elettorale, la SSA provvederà a rendere noti le candidate e i candidati nominati dalle associazioni regionali. Dopo la comunicazione iniziale e fino al giorno delle elezioni, le candidate e i candidati nominati verranno presentati tramite le piattaforme della SSA e invitati alla Conferenza delle associazioni regionali prevista in autunno per presentarsi di persona.

Anche le candidate e i candidati indipendenti figureranno nella comunicazione dal momento della loro candidatura fino al giorno delle elezioni, ma non avranno diritto a figurare nelle attività di comunicazione svolte fino a quel momento. Dal momento della loro candidatura, le candidate e i candidati autonomi verranno trattati allo stesso modo di quelli nominati dalle associazioni regionali.

f) Invio di documenti elettorali

I documenti elettorali verranno inviati alle delegate e ai delegati insieme ai curriculum vitae delle candidate e dei candidati.

g) Rielezioni

In caso di rielezione di membri del Comitato esecutivo già in carica il cui mandato non è ancora scaduto e che si candidano per la rielezione, non è necessaria alcuna nomina da parte delle associazioni regionali. Le persone che si propongono per la rielezione comunicheranno alla SSA al più tardi entro la fine di maggio dell'anno elettorale se si candideranno a un nuovo mandato.

h) Elezioni della presidenza

Per le elezioni alla presidenza occorre tenere conto della procedura di cui al punto IV lett. a-g. Se due persone decidono congiuntamente di candidarsi alla presidenza come copresidenti, devono comunicarlo alla SSA al più tardi otto settimane prima dell'Assemblea delle/dei delegate/i.

V. Svolgimento delle elezioni il giorno delle elezioni

a) Ordine

Per quanto riguarda l'ordine si distingue tra rielezioni ed elezioni suppletive. Le rielezioni sono elezioni degli attuali membri del Comitato esecutivo o della presidenza il cui mandato non è ancora scaduto e che si ricandidano. Le nuove candidate e i nuovi candidati sono ammessi all'assegnazione dei seggi di persone da rieleggere.

Le elezioni suppletive vengono effettuate in caso di posti vacanti.

Le rielezioni hanno luogo prima delle elezioni suppletive.

In caso di elezioni suppletive, la presidenza viene eletta prima degli altri membri del Comitato esecutivo. La precedente elezione al Comitato esecutivo non è un presupposto per l'elezione alla presidenza.

b) Svolgimento delle votazioni

È eletto al primo scrutinio chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora al primo scrutinio non vengano occupati tutti i seggi, si svolgeranno ulteriori votazioni finché non sarà stato eletto un candidato o una candidata con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Al termine di ogni scrutinio sarà eliminato da quello successivo il candidato o la candidata che ha ottenuto meno voti. Se due candidate o candidati ottengono lo stesso numero e il minor numero di voti, la votazione viene ripetuta.

c) Accettazione dell'elezione

Al termine dell'intera procedura elettorale, le elette e gli eletti dichiarano l'accettazione dell'elezione. In caso di rifiuto dell'elezione, la votazione per il seggio vacante verrà ripetuta.

C. Disposizioni finali

I. Approvazione

Il presente regolamento necessita dell'approvazione della Conferenza delle associazioni regionali.

II. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024.